



COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) SIRENA	Presidente
(RM) MELI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) GRECO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) CAPPIELLO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) MONTESI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - ROBERTO MONTESI

Seduta del 14/06/2018

FATTO E DIRITTO

Col proposto ricorso, la Società ricorrente domanda l'accertamento della responsabilità dell'Intermediario per l'inadempimento all'obbligo di anticipare credito su fattura nell'ambito di un complesso contratto di apertura di credito, nonché il risarcimento del danno conseguente ed il generico invito all'Intermediario a rispettare gli obblighi contrattuali assunti.

Al riguardo, si deve subito evidenziare che, a norma dell'art. 1.17 dell'“Accordo integrativo” al contratto quadro di apertura di credito, che regola la concessione di anticipazioni su fattura, è in facoltà dell'Intermediario di rifiutare la concessione delle anticipazioni all'atto della presentazione di ciascuna fattura e all'esito del compimento di “verifiche e controlli sulla documentazione presentata dal Cliente”.

Orbene, tale previsione contrattuale, nell'escludere in capo al cliente un diritto a ricevere senz'altro l'anticipazione di credito, subordina tuttavia il rifiuto da parte dell'Intermediario allo svolgimento, con esito negativo, di verifiche meramente formali relative a ciascuna delle fatture presentate.

Nel caso di specie, incontrovertito fra le parti il rifiuto opposto dall'Intermediario in più episodi a partire dal settembre 2017, non risulta che l'Intermediario – che pure richiama la previsione contrattuale in parola – abbia in occasione di tali rifiuti contestato alcuna irregolarità formale/documentale, relativamente alle fatture presentate.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

L'intermediario, infatti, per sua stessa ammissione, ha interrotto la linea di credito, non per irregolarità documentale delle fatture presentate o per insolvenza della società ricorrente, bensì per proprie valutazioni di convenienza e rischio del credito concesso.

Sebbene la materia del merito creditizio si fondi sull'incontestabile principio dell'insindacabilità del merito creditizio, è altresì vigente un ulteriore principio fondamentale del nostro ordinamento che è quello della buona fede e correttezza nei rapporti contrattuali, da cui è derivato l'istituto dell'abuso del diritto, istituto non codificato nel nostro ordinamento ma riconosciuto in prassi, soprattutto in quella commerciale in cui si rilevano figure come la cd. rottura brutale del credito, secondo cui pur nell'esercizio di un legittimo diritto della banca la stessa opera in abuso del proprio diritto nel momento in cui interrompe improvvisamente la linea di credito, senza preavviso, ingenerando una lesione del legittimo affidamento che su questo faceva il debitore.

Tanto premesso, il Collegio ha rilevato che l'Intermediario non ha offerto evidenza in giudizio delle criticità asseritamente manifestatesi nel corso del rapporto di credito che avrebbero determinato la decisione di rifiutare le anticipazioni, né evidenza – e neppure semplice allegazione – di qualsivoglia anomalia del rapporto, tale da giustificare la revoca dell'apertura di credito, e/o i rifiuti di anticipazione.

L'intermediario si è infatti sempre solo limitato, ogni qualvolta sia stato interpellato dalla società ricorrente, a comunicare le proprie determinazioni, senza curarsi di offrire alcuna giustificazione.

Da quanto emerso il Collegio ha accertato pertanto l'illegittimo comportamento dell'intermediario, per rottura brutale e ingiustificata del credito.

Fermo quanto sopra, deve tuttavia respingersi la domanda di risarcimento del danno avanzata dal ricorrente, in quanto non identificata, quantificata e provata (ex multis Coll. di Roma, dec. n. 10776/2017).

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accerta l'illegittimità del comportamento dell'intermediario. Respinge la domanda risarcitoria.

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

PIETRO SIRENA